

**Istruzioni sugli accertamenti da effettuare e sulla documentazione da richiedere per le denunce di iscrizione, di modificazione e di cessazione per il Registro delle ditte.**

**Circolare Ministero dell'industria 22 gennaio 1990 n. 3202**

**Per quanto attiene ai cantieri edili si veda quanto riportato al punto 12.1 della Circolare.**

## 12.1 Unità locali

L'impresa può operare in un unico luogo (quello della sede principale o legale) o in luoghi diversi denominati unità locali (U.L.).

Le U.L. assumono una rilevanza giuridica diversa e comportano differenti adempimenti amministrativi a seconda delle funzioni in esse svolte dall'impresa, e questo al di là dei termini scelti per identificarle: filiale, succursale, agenzia, deposito, stabilimento, ecc.

Per U.L. s'intende l'impianto o corpo di impianti, con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa.

La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato, sempre che i locali siano fisicamente e funzionalmente distinti.

Si possono distinguere tre categorie di U.L.:

- le sedi secondarie, previste dall'art. 2197 del codice civile;
- le U.L. operative, ove si svolge effettivamente l'attività economica o la prestazione di servizi oggetto dell'impresa;
- le U.L. amministrative, ove si svolgono funzioni di tipo direzionale, tecnico o amministrativo, che possono essere denunciate anche se l'impresa non ha iniziato l'attività.

Nel caso in cui in un unico impianto o corpo d'impianti venga esercitata contemporaneamente attività operativa e attività amministrativa si è in presenza di un'unica U.L. comprendente entrambe le attività.

Mentre non vi sono difficoltà per individuare le sedi secondarie previste dall'art. 2197 codice civile, non sempre è evidente se le U.L. comprese nelle succitate lett. b) e c) sono soggette a denuncia nel Registro ditte.

Le U.L. di cui alla lett. b) sono di solito indicate con termini che identificano chiaramente l'attività svolta (stabilimento, laboratorio, negozio), mentre quelle di cui alla lett. c) sono di solito indicate con termini generici (ufficio, sede amministrativa, recapito, ecc.).

Infine vi sono U.L., quali magazzini, depositi, cantieri, ecc. non riconducibili alle ipotesi b) e c).

Riguardo i depositi si precisa che sono assoggettati all'obbligo della denuncia quelli aventi rilevanza ai fini della dichiarazione di inizio attività per l'Ufficio IVA (D.P.R. n. 633/1972 art. 35, c. 2, n. 4), ad eccezione di quelli annessi o contigui a stabilimenti, negozi, ecc., o di quelli utilizzati per

il solo magazzino di merci dell'impresa, senza presenza stabile di personale.

Non sono considerate U.L. dell'impresa i depositi di merci della stessa custodite da terzi.

Per quanto concerne i cantieri sono assoggettati all'obbligo di denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite o simile. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione, installazione, ecc.

Fatta eccezione per gli impianti stradali di distribuzione carburanti non costituiscono U.L. i distributori automatici, salvo i casi previsti dall'art. 54 commi 4° e 7° del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 (vendita o somministrazione con distributori automatici in apposito locale).

Costituiscono invece una U.L. il reparto o i reparti all'interno di un esercizio di commercio al minuto assunti in gestione da altra impresa avente altrove la propria sede (v. par. 2.4).

Le denunce di apertura di U.L. devono essere presentate al Registro ditte entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività, fatta eccezione per le sedi secondarie che devono essere denunciate entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese.

Non possono essere accettate le denunce relative a U.L. operative (negozi, ecc.) solamente programmate ma non ancora attivate.

## 12.2 Istituzione di unità locale in provincia diversa da quella della sede principale

L'istituzione di U.L. in provincia diversa da quella della sede principale o legale comporta la denuncia sia alla camera della sede principale che alla camera dove è istituita l'U.L.

Il termine è di 30 giorni dalla data di inizio dell'attività, se trattasi di U.L. non costituente sede secondaria.

Per la sede secondaria il termine decorre dalla data di deposito del relativo atto istitutivo nel Registro delle imprese della circoscrizione della sede secondaria.

Si fa presente che l'istituzione di una sede secondaria, prevista dall'art. 2197 del codice civile, non è possibile per la ditta individuale e la società di fatto (art. 100 - Disp. att. del codice civile).

La denuncia deve essere presentata anzitutto alla camera ove è istituita l'U.L., indicando il numero di iscrizione al Registro ditte della camera ove è ubicata la sede principale, e poi a quest'ultima.

Analoga procedura dovrà essere osservata in caso di modificazione e cessazione di U.L.

Ovviamente l'art. 9 del decreto ministeriale n. 509/1987, relativo all'ordine di presentazione delle denunce di istituzione di U.L., è applicabile soltanto nel caso in cui l'impresa sia già stata iscritta presso la camera della sede principale o legale.

Nel caso invece di iscrizione dell'impresa e contemporanea istituzione di una U.L. operante in provincia diversa, la denuncia relativa all'U.L., può essere presentata alla camera della sede principale o legale congiuntamente alla denuncia di iscrizione dell'impresa.

Riguardo alla compilazione del modulo AN/2 nessuna documentazione sugli elementi più rilevanti dell'impresa (denominazione, capitale, amministratori, ecc.) deve essere allegata dalla società che denuncia la prima U.L.

E' compito dell'ufficio rilevare i dati tramite una visura estratta dal Registro ditte della sede principale.

Anche le denunce di modificazione degli elementi più rilevanti dell'impresa, sia individuale, sia collettiva, devono essere presentate esclusivamente al Registro ditte della sede principale il quale ne darà poi comunicazione al Registro ditte delle U.L.

## 12.3 Imprese costituite all'estero e operanti in Italia.

### Ditte individuali

Devono allegare un atto, rilasciato dalla competente autorità locale e legalizzato da un'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo ove è la sede principale, dal quale si possano desumere gli elementi principali dell'impresa.